

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 27 gennaio 2022

16) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. * il quale chiede se sia compatibile con l'esercizio della professione forense il ricoprire la posizione di "quadro" presso una società avente sede legale all'estero (e non operante in Italia), precisando che nel paese estero ove ha sede la società, la professione di avvocato può essere svolta sia da liberi professionisti che da dipendenti;
- udita la relazione del Consigliere Corcione;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

Le disposizioni che, preliminarmente, vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono rappresentate dagli artt. 18 e 19 della L. 247/2012.

L'art. 18 prevede, per quanto qui interessa, che la professione di avvocato è incompatibile "*con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato*" (art. 18, lett. d, L. 247/2012).

L'art. 19, come noto, stabilisce le eccezioni alle norme sulla incompatibilità disponendo:

"1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. 2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario. 3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23".

Il CNF in più occasioni ha ribadito la tassatività delle richiamate eccezioni e ciò a prescindere dal luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene espletata, "*rientrando nell'ipotesi di incompatibilità l'attività di lavoro subordinato svolta da un avvocato italiano in altro Stato dell'Unione Europea, ancorché in quest'ultimo Stato il rapporto di lavoro subordinato non sia previsto come causa di incompatibilità con la professione forense*" (parere CNF n. 63 del 24.09.2014).

Più recentemente ha ribadito e specificato che "*ai sensi dell'art. 18, lett. d) della legge n. 247/12 sussiste incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, indipendentemente dal luogo in cui il contratto è stipulato o la prestazione è svolta. D'altro canto, la possibilità di circolare negli Stati membri dell'UE, esercitando la propria libertà di stabilimento, è prevista al fine di*

consentire all'avvocato di trasferirsi all'estero e potere ivi esercitare la professione forense, e non al fine di svolgere attività di lavoro subordinato (fine che pure è protetto dalla libertà di circolazione negli Stati membri dell'UE, ma non attiene alla libertà di stabilimento come professionista).". (parere CNF n. 59 del 26.09.2018).

Si ritiene, altresì, opportuno fa rilevare che nemmeno la sospensione temporanea dall'esercizio della professione a norma dell'art. 20, comma 2 della L. 247/2012 consente di risolvere la questione.

Infatti, come ha già avuto modo di chiarire il CNF in un proprio parere, *"ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L. 247/2012 l'avvocato iscritto all'Albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall'obbligo di motivazione. Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d'atto, del quale va fatta annotazione all'Albo.*

Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio della professione seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art. 18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi la conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l'iscritto al riparo dall'efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità" (CNF parere del 24.09.2014 n. 70).

Infatti, come recentemente disposto dalle S.U. della Cassazione *"la sospensione facoltativa dall'esercizio della professione forense di cui all'art. 20, comma 2, della l. n. 247 del 2012 incide sull'attività del professionista iscritto all'albo consentendogli di sospenderne volontariamente l'esercizio, ma non sulle disposizioni che disciplinano la sua iscrizione ai sensi degli artt. 17 e 18 della medesima legge, con la conseguenza che la sospensione volontaria non evita la cancellazione dell'avvocato in caso di originaria o sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione;..."* (Cass., Sez. U, sentenza n. 9545 del 12.04.2021).

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ritiene di esprimere parere negativo in merito alla richiesta formulata dall'Avv. * sussistendo motivi di incompatibilità tra lo svolgimento dell'incarico prospettato e l'esercizio della professione forense.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo